



n.9 – 24 febbraio 2014

FOCUS: Voluntary disclosure e antiriciclaggio

IN SINTESI

Il Ministero dell'Economia e Finanze con una nota del 31 gennaio scorso precisa che le norme sulla voluntary disclosure non incidono in nessun modo sulla disciplina antiriciclaggio, in quanto prevedono semplicemente delle esimenti sul piano fiscale e non qualifica le attività oggetto di volontaria emersione come lecite

La disciplina relativa alla collaborazione volontaria (c.d. "voluntary disclosure"), così come delineata dal D.L. n. 4 del 28 gennaio 2014, prevede che il soggetto (persona fisica, società semplice o ente non commerciale) che intende procedere con la regolarizzazione paghi tutte le imposte sui redditi prodotti negli anni "aperti" ai fini dell'accertamento tributario e connessi alle attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero, mentre le agevolazioni sono limitate esclusivamente agli aspetti sanzionatori. In caso di adesione alla richiamata procedura, infatti, le sanzioni relative alla omessa compilazione del quadro RW vengono ridotte alla metà del minimo edittale, al pari di quelle relative alla dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 2 e 3 del D. Lgs. 74/2000. Pur nel caso in cui le attività detenute all'estero sia volontariamente dichiarate al fisco, e siano poste tutte le condizioni per poter beneficiare della procedura prevista in tema di voluntary disclosure, resta fermo, in capo al professionista, l'obbligo di adeguata verifica della clientela. Sarà quindi necessario non solo identificare il cliente, ma anche l'eventuale titolare effettivo, e dovranno essere implementate le misure di adeguata verifica rafforzata qualora sia riscontrato un maggior rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. Il professionista poi dovrà adempiere correttamente all'obbligo di registrazione e, ancor più rilevante, dovrà provvedere all'eventuale segnalazione delle eventuali operazioni sospette, rispettando integralmente quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/07. Pesanti sanzioni sono previste in capo al professionista che non segnali l'operazione stessa: la somma va infatti dall'1 al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata.